

**DECRETO DELLA SINDACA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 336 – 24114 / 2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI ROSTA - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Premesso che per il Comune di Rosta:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 5-955 del 02/10/2000 e successivamente modificato con due Varianti Strutturali, approvate rispettivamente con D.G.R. n. 37-14753 del 14/02/2005 e con D.G.R. n. 20-11779 del 20/07/2009;
- ha approvato quattro Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 57/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 25/07/2013, il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 3 del 29/02/2016, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 28/07/2016, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 02/08/2016, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;

(pratica n. VP 030/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.606 abitanti nel 1971, 3.180 nel 1981, 3.630 abitanti nel 1991, 3.630 nel 2001 e 4.621 al 2011, dati che registrano un trend demografico in forte incremento nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale di 907 ettari così ripartiti: 283 di pianura (pari a circa il 31% del territorio comunale) e 624 di collina (pari a circa il 69% del territorio comunale). La conformazione fisico-

morfologica evidenza 493 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa il 54% del territorio comunale); 378 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% (pari a circa il 42% del territorio comunale) e 36 ettari con pendenze superiori al 25% (pari a circa al 4% del territorio comunale); per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 623 ettari rientrano nella *Classe II[^]* (pari a circa il 69% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 233 ettari da "*Aree boscate*" (pari a circa il 26% del territorio comunale);

- è compreso nella Zona 2 "AMT OVEST" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Lgee 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
 - è compreso nell'Ambito 4 di approfondimento sovra comunale "AMT - Ovest", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
 - insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
 - sistema produttivo: è interessato da un *Ambito produttivo di secondo livello* individuato dal PTC2;
 - infrastrutture viarie:
 - è attraversato dall'autostrada A 32 (Torino - Bardonecchia), dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalla Strada Provinciale n. 186 di Rosta;
 - è interessato dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia ed è compreso nella linea 2 del S.F.M. ed è presente una stazione;
 - è interessato da percorsi ciclabili per 7.9 km;
 - è compreso in un progetto di modifica alla viabilità dal PTC2 (intervento 154);
 - assetto idrogeologico:
 - acque pubbliche: è attraversato dalla Dora Riparia;
 - i dati sul dissesto idrogeologico individuano: frane areali (3,6 ha); dissesti areali (8,8 ha);
 - il P.A.I. individua aree in fascia A, B, C e inondabili pari a 188,4 ha e limiti di progetto pari a 0,7 km;
 - in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
 - tutela paesaggistica e ambientale:
 - aree a vincolo paesaggistico ambientale 371 ha;
 - proposte di aree vincolate per 528 ha;
 - Tenimenti Mauriziano per 171,8 ha;
 - fasce perifluviali 147 ha;
 - corridoi di connessione ecologica 96,8 ha;
 - è compreso nella Zona Naturale di Salvaguardia "*della Dora Riparia*" nell'area compresa
-

all'interno dei comuni di Almese, Alpignano, Avigliana, Caselette, Collegno, Pianezza, Rivoli, Rosta;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 28/07/2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- nell'ambito dell'area Ni9, soggetta a Piano Esecutivo Convenzionato (PEC):
 - . individuazione dell'area Ni9a per la porzione di PEC realizzata;
 - . individuazione dell'area di nuovo impianto Ni9b a destinazione commerciale;
 - . contestuale riclassificazione dell'area a servizi pubblici S23 che comprende parcheggi pubblici esistenti che soddisfano gli standard dell'intero PEC dell'area Ni9;

La documentazione di Variante comprende:

- gli elaborati in linea geologico-tecnica relativi ai contenuti della Variante;
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;
- la dichiarazione relativa all'assenza di vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 15/2016 di adozione della Variante: "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

dato atto che la D.C.C. n. 15/2016 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la Variante è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, in forza di provvedimento dell'Organo Tecnico in data 22 luglio 2016;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del

Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 15 settembre 2016;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 30/08/2016;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....*"

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto metropolitano;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 29/08/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. del Comune di Rosta, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 28 luglio 2016, **giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Rosta la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 05/09/2016

La Sindaca Metropolitana
Chiara Appendino